

Azienda Sanitaria Locale TA/1
SERVIZI VETERINARI DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Unità Operativa di CASTELLANETA

**DECRETO DETERMINAZIONE INDENNITA' DI ANIMALI DECEDUTI
PER AGGRESSIONE DA CANI RANDAGI**

n° 51

**Comune di CASTELLANETA
IL SINDACO**

- PREMESSO** che il Sig. LAERA Vito Vincenzo, nato a Gioia del Colle (BA) l' 08/01/1956 e residente in Castellaneta – Az. Fornarello – Montecamplo, Codice Fiscale LRAVVN56A08E038C, legale rappresentante di "VITAVERDE s.r.l. SOCIETA' AGRICOLA", titolare dell'allevamento ovi-caprino codificato con cod. 003/TA/029, sito nel Comune di Castellaneta (TA) in contrada "Az. Fornarello - Montecamplo", ha denunciato l'aggressione a n. 3 ovini di sua proprietà, identificati dalla matricola e bolo elettronico endoruminale IT073000130041 - IT073000064554 - IT073000064600, ad opera di cani randagi;
- VISTO** che il servizio Veterinario della ASL Taranto – Unità Operativa di Castellaneta, ha eseguito gli opportuni accertamenti relativi alla constatazione della morte dei suddetti capi, con evidenti lesioni di aggressione da cani randagi, come da verbali n°1.062/15 del 20/10/2015;
- VISTO** che le suddette carcasse sono state distrutte in conformità del Regolamento CEE/1069/2009;
- VISTO** Il D.P.R. 320/54 "Regolamento di Polizia Veterinaria";
- VISTO** l'art. 16 della Legge Regione Puglia 12/95; che prevede indennizzi agli allevatori per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti, per i quali non si è in grado di risalire al proprietario;
- VISTA** la Legge 02/06/1988, n.218, recante misure di lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;
- VISTA** la Legge Regionale 30 novembre 2000, n.21, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di salute umana e di sanità veterinaria"; in particolare l'art.13 comma 1 lettera c) che testualmente recita "il riconoscimento previsto dall'articolo 16 della legge regionale 3 aprile 1995, n.12 <<Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo>>, dei danni al patrimonio zootecnico causati da cani randagi; il comune, previo accertamento del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, liquida un contributo in favore del danneggiato nel rispetto della legge 2 giugno 1988, n.218;
- RILEVATO** che, in ottemperanza alle citate normative, è necessario procedere alla determinazione dell'indennità, in riferimento alle rilevazioni dell' I.S.M.E.A. da corrispondere al proprietario/allevatore per la perdita dei capi di bestiame di cui sopra, e secondo la seguente tabella di calcolo:

Tabella di calcolo delle indennità

N° animali	Valore Min.	Valore Max	Unità	Valore Medio	Valore Totale
n. 3 ovini (pecore)	E 80,00	E 90,00	Cad.	E 55,00	E 225,00
Totale					E 255,00

SU istruttoria del Servizio Veterinario di Sanità Animale A.S.L. TARANTO – Unità Operativa di Castellaneta;

D E C R E T A

l'ammontare complessivo delle indennità spettanti, e da liquidare al Sig. LAERA Vito Vincenzo, ai sensi della legge n.218/88, pari a **Euro 255,00** (duecentocinquantacinque/00).

Il presente decreto viene notificato all'interessato.

Manda Copia notificata ai Servizi Veterinari dell' A.S.L. di TARANTO - Unità Operativa di Castellaneta, per completamento istruttoria e quant'altro di propria competenza.

Castellaneta, li _____


Il Dirigente Responsabile U.O.
(Dr. Cosimo Tarquinio)



IL SINDACO

